



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP16166

Data: 03/03/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 26/02/2017 relativo all'incontro (8117) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Palagorà (MI) il 26/02/2017 tra Milano Rossoblu U19 (604) e Valdifiemme JTH U19 (418).

B) Precedenti:

Precedenti per Dallapiccola Andrea (47043):
 GSP16098 del 31/12/2016: Squalifica di 1 (uno) giornate per violazione dell' Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità
 GSP16124 del 26/01/2017: Ammonizione con diffida per violazione dell' Art. 9.2.7 del Codice delle Penalità

 Precedenti per Belloni Daniel (41803):
 GSP16058 del 24/11/2016: Squalifica di 3 (tre) giornate per violazione dell' Art. 9.2.6 del Codice delle Penalità

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Dallapiccola Andrea** (n. tessera 47043) della società Valdifiemme Hockey Club 418 per violazione dell' Art. 4.2 del Codice delle Penalità in relazione alla regola n. 159 paragrafo III del Regol. Uff. di gioco.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Belloni Daniel Nicholas** (n. tessera 41803) della società Hockey Milano Rossoblu Srl 604 per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

Diffida inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** ai sensi dell' Art. 23 del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Dallapiccola Andrea (n. tessera 47043): OMISSIS

Belloni Daniel Nicholas (n. tessera 41803): OMISSIS

Valdifiemme Hockey Club (418)

dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell'incontro, nel tragitto che all'uscita della pista ghiacciata conduce sino agli spogliatoi e successivamente dallo spogliatoio al parcheggio dello stadio, gli arbitri venivano continuamente derisi da giocatori e dirigenti della società ospite ed in segno di scherno ringraziati per il risultato della partita.

La società Valdifiemme viene formalmente edotta del fatto che qualora in futuro propri tesserati dovessero commettere altre infrazioni della medesima specie, verrà automaticamente applicata, ai sensi dell'art. 23 del Regol. di Giustizia, la più grave sanzione della squalifica del campo di gara.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2016-2017

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi